



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza del 9 settembre 2020 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

SULLA RICHIESTA DI PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota n. A1.2020.0229101 del 15 luglio 2020 con cui il Segretario Generale della Regione Lombardia ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

UDITO il relatore dott. Luigi Burti

PREMESSO IN FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Segretario Generale Della Regione Lombardia richiama la normativa che disciplina il lavoro agile evidenziando che l'art. 20 della legge 22 maggio 2017, n.81- "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"- riconosce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile il "diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda".

Viene riportata poi la posizione espressa dalla circolare della funzione pubblica n.2/2020 che ritiene il riconoscimento del buono pasto non automatico, nel caso di prestazione di lavoro in modalità agile, ma soggetto ad un'autonoma determinazione della singola amministrazione ,previo confronto con le OO:SS. Viene, infine, richiamato l'orientamento espresso da talune sentenze della suprema Corte di Cassazione che escludono il suddetto beneficio in quanto lo stesso non ha natura retributiva.

L'istante dopo i rilievi appena ricordati formula il seguente quesito:

"Se in base al contesto normativo e giurisprudenziale richiamato sia consentita l'erogazione del buono pasto ai lavoratori della P.A. che, attualmente, svolgono la loro prestazione lavorativa in modalità agile"

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Queste ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “*forme di collaborazione*” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ammissibilità soggettiva Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati dalla legge, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi dell’art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre che le Regioni, anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane,

La legittimazione alla richiesta di parere, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell’ente, è riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nell’organo politico e di vertice dell’Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco), rappresentante legale del medesimo Ente, mentre viene esclusa la competenza di altri organi (Giunta, Segretario comunale, responsabile di un servizio).

Ebbene, nel caso in esame la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata proposta dal Segretario Generale della Regione ossia da soggetto privo di poteri di rappresentanza dell’Ente e quindi privo di legittimazione a proporre quesiti davanti a questa Corte.

II Fermo restando l’effetto assorbente dell’inammissibilità soggettiva, va opportunamente soggiunto che la richiesta di parere è anche **inammissibile sotto il profilo oggettivo**. Premesso che la facoltà di richiedere pareri risulta legislativamente circoscritta alla materia della

contabilità pubblica, si osserva che il quesito in esame riguarda la materia disciplinata dagli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000-comparto regioni ed autonomie locali.

L'art 45 riconosce il diritto al servizio mensa per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e che la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero e che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. L'art 46 del CCNL prevede il diritto dei lavoratori, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto sostitutivo del servizio mensa per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, appena ricordate. L'art. 20 della legge 22 maggio 2017, n.81- "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*" - riconosce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile il diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Da quanto esposto emerge con chiarezza che il buono pasto è materia che trova regolamentazione nelle norme del CCNL, escluse, per giurisprudenza costante, dal perimetro della funzione consultiva. Le Sezioni Riunite con la deliberazione n. 56 del 2 novembre 2011 si sono espresse nel senso che: "*in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull' 'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...)* poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN". (Cfr . *Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 30.10.2015 n. 158; Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia 11.9.2015 n. 271*).

Sussiste, inoltre, un altro profilo di inammissibilità oggettiva del parere, trattandosi di materia affidata alla giurisdizione del giudice del lavoro e considerato che, come ha affermato la Sezione delle Autonomie nella recente deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG, occorre "*...evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)*."

Per tutto quanto esposto, il Collegio ritiene l'inammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere di inammissibilità di questa Sezione della Corte dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 settembre 2020.

Il Relatore
(dott. Luigi Burti)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria

10/09/2020

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)